



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via San Paolo, Is. 471 (ex I.A.I.) - 98122 Messina – tel. 090/7761637 - Fax 090/7761649
P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 3 Data 18 Marzo 2019

Oggetto: Ditta “SEPAM STONE S.R.L.” – Modifica del Provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 5 del 23/02/2018, parte integrante dell’A.U.A. n. 16/2016 di cui alla D.D. n. 423 del 03/04/2018, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** l’A.U.A. n. 16/2016 adottata con D.D. n. 754 del 18/07/2016 e rilasciata alla Ditta S.E.P.A.M. s.n.c. di Iudicello Giuseppe & C. per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME);
- VISTO** il Provvedimento n. 3 del 23/03/2016, parte integrante dell’A.U.A. Sopra citata, emesso a favore della ditta “S.E.P.A.M. S.n.C. di Iudicello Giuseppe & C.”, con il quale si è proceduto, ai sensi dell’articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, al rinnovo dell’iscrizione al nr. 255/16 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti, per il proseguimento dell’attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all’allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all’allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta;
- VISTO** il provvedimento n. 5 del 23/02/2018, emesso dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti della VI Direzione Ambiente, avente ad oggetto “Voltura del Provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 3 del 23/03/2016 della ditta “S.E.P.A.M. S.n.c. di Iudicello Giuseppe & C.” alla nuova società “SEPAM STONE S.r.l.” con modifica e subentro di quest’ultima nell’attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, espletate nell’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME);
- CONSIDERATO** che la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 03/04/2018, con la quale è stata modificata l’Autorizzazione unica Ambientale”, è comprensiva

del citato provvedimento prot. n. 5 del 23/02/2018, emesso dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione Ambiente, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 1542/06;

VISTA

la P.E.C. del 18/03/2019 del SUAP del Comune di Mistretta, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 009311/19, con la quale ha trasmesso richiesta della ditta "SEPAM STONE S.r.l.", ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, per la modifica sostanziale del provvedimento A.U.A. n. 16/2016 di cui alla D.D. n. 423 del 03/04/2018;

CONSIDERATO

che la modifica richiesta riguarda:

1. inserimento nell'attività di recupero R5 della tipologia di rifiuti di inerti "gessi chimici" individuata al punto 13.6 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss. mm. ii., per una quantità annuale complessiva di 18.800, come di seguito indicata:

- a) 10.000 t/anno per la produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia;
- b) 8.800 t/anno per la formazione di rilevati e sottofondi;

2. rinuncia dell'attività di messa in riserva R13 autonoma per le due tipologie: "7.14 Rifiuti costituiti da detriti di perforazione" - "7.15 Rifiuti costituiti fanghi di perforazione"; entrambe ad oggi mai gestite;

3. utilizzo dei settori di messa in riserva delle tipologie di rifiuti 7.14 e 7.15 per il deposito di messa in riserva della suddetta nuova tipologia di rifiuti di inerti "gessi chimici", a servizio dell'operazione di recupero R5;

4. variazione R5 della classe II, autorizzata per una quantità pari a 193.000 tonn/anno, alla classe I per una quantità pari a 211.800;

VISTA

la documentazione allegata all'istanza di modifica AUA di cui alla citata P.E.C. del 01/03/2019, di seguito indicata:

▪ nuova planimetria dell'area dedicata all'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, modificata con l'inserimento della nuova tipologia di rifiuti 13.6 "gessi chimici" nei settori dedicati allo stoccaggio dei rifiuti (7.14 detriti di perforazione - 7.15 Rifiuti costituiti fanghi di perforazione);

▪ due attestazioni di versamento per la modifica dell'attività di recupero R5;

▪ visura datata 07/02/2019 del certificato camerale;

▪ autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D Lgs n. 159/2011 datata 28/02/2018) datata 28/02/2018, a firma del legale rappresentante;

▪ documento di identità del legale rappresentante;

CONSIDERATO

che la gestione della nuova tipologia di rifiuti "gessi chimici) prevista nei settori di stoccaggio dei rifiuti (7.14 detriti di perforazione - 7.15 fanghi di perforazione) di cui si è chiesta la rinuncia, non comporta alcuna modifica della superficie dell'area dedicata all'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5;

VERIFICATO

che la ditta "SEPAM STONE S.r.l." è in regola con i versamenti di cui al D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti annuali di cui al D.M.A. n. 350/98 per gli anni 2018 e 2019 per l'iscrizione nel registro provinciale

- dei recuperatori rifiuti per l'attività di Recupero/Riutilizzo R5 e relativa Messa in Riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi;
- VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 ss. mm. ii. che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
- VISTA** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del provvedimento di iscrizione n. 5 del 23/02/2018 della ditta "SEPAM STONE. Srl", parte integrante dell'A.U.A. n.16/2016 modificata con la D.D. n. 423 del 03/04/2018, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME);
- MANTENERE** l'iscrizione della ditta "S.E.P.A.M. STONE S.R.L.", ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, al n. 5/16 del registro recuperatori rifiuti di questo Ente, avente:
- sede legale: Mistretta (ME) Via Libertà, 2;
 - sede impianto: Mistretta (ME) Contrada Madre Muricello Tagliavia
 - Iscrizione Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 20/07/2017 al REA n. 239779;
 - Codice Fiscale: 03474610833; Partita Iva: 03474610833;
 - Legali Rappresentanti:
 - IUDICELLO GIUSEPPE nato a Castel di Lucio (ME) il 23.09.1974 e residente in Contrada S. Rosa Pal. C/7 del Comune di Mistretta (ME)- Cod. Fiscale <DCLGPP74P23C094N>;
 - IUDICELLO SALVATORE nato a Mistretta (ME) il 24.01.1977 e residente in Via Giovanni Falcone n. 74 bis del Comune di Mistretta (ME)- Cod. Fiscale <DCLSVT77A24F521H>;

- Responsabile Tecnico: IUDICELLO GIUSEPPE nato a Castel di Lucio (ME) il 23.09.1974 e residente in Contrada S. Rosa Pal. C/9 del Comune di Mistretta(ME) – Codice Fiscale <DCLGPP74P23C094N>;
- Pos. INAIL Milazzo: 20168511/47; Pos. INPS Messina: 4810304129;
- Codice attività economica: 23.70.10;

EMETTERE

nuovo provvedimento relativo alla ditta “SEPAM STONE S.r.l.” di modifica del provvedimento di iscrizione n. 5 del 23/02/2018, limitatamente:

1. all’inserimento nell’attività di recupero R5 di una nuova tipologia di rifiuti di inerti “gessi chimici” individuata al punto 13.6 dell’allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 ss. mm. ii., per una quantità annuale complessiva di 18.800, come di seguito indicata:

- a) 10.000 t/anno per la produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia;
- b) 8.800 t/anno per la formazione di rilevati e sottofondi;

2. alla rinuncia dell’attività di messa in riserva R13 autonoma autorizzata per le due tipologie: “7.14 Rifiuti costituiti da detriti di perforazione” - “7.15 Rifiuti costituiti fanghi di perforazione”;

3. all’utilizzo dei settori di messa in riserva delle tipologie di rifiuti 7.14 e 7.15 per il deposito di messa in riserva della citata nuova tipologia di rifiuti di inerti “gessi chimici”, a servizio dell’operazione di recupero R5;

4. alla variazione della classe II (R5) autorizzata, pari a 193.000 tonn/anno, alla classe I pari a 211.800, ai sensi del D.M.A. n. 350/98;

AUTORIZZARE

la gestione dell’attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 (all. C del D. Lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi nell’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia nel Comune di Mistretta, relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all’allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle seguenti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (a servizio Attività R5)

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Quantità/anno tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	33.000
7.6	Rifiuti conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302] [200301]	10.000
7.13	Rifiuti Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[100105]	18.800
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	150.000
per una quantità complessiva pari a tonn. 211.800, a servizio delle operazioni di recupero R5.			

R5 RECUPERO/RICICLO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Quantità/anno tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	33.000
7.6	Rifiuti conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302] [200301]	10.000
7.13	Rifiuti Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[100105]	18.800
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	150.000
per una quantità complessiva pari a tonn 211.800, corrispondente alla classe I del D.M.A. n. 350/98.			

PRESCRIVERE che l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 vengano effettuate nell'impianto sito in Contrada Muricello Madre Tagliavia nel Comune di Mistretta, secondo le:

a) le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta “SEPAM STONE S.R.L.” agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;

b) nel rispetto dei pareri espressi dagli enti di competenza nelle conferenze dei servizi svoltesi sull'istanza e relativa documentazione presentata dalla ditta di che trattasi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59/2013;

c) nel rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento di modifica dell'A.U.A. n. A.U.A. n. 16/2016 in fase di rilascio;

STABILIRE che le operazioni di recupero R5 ed R13, così come riportato nel succitato provvedimento prot. n. 4874 del 29/01/2013 ss. mm. ii. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 1-V.A.S.- V.I.A., potranno essere svolte esclusivamente fino al termine dell'attività estrattiva della cava “Muricello-SEPAM, che deve essere comunicata preventivamente a questa Direzione Ambiente;

STABILIRE che il presente provvedimento di iscrizione, costituisca parte integrante della modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in fase di rilascio;

PRESCRIVERE che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'Autorità Competente, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le

PRESCRIVERE Tecnico, ecc, deve essere comunicata, in tempi brevi, alla Città Metropolitana di Messina ed al Comune territorialmente competente; che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere sempre comunicata al SUAP tramite l'Autorità competente;

PRESCRIVERE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente negli allegati 1-2-3-4-5 al D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6 -7.13 -7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06; le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06 e quella autorizzata nella soprastante tabella R5;

2) che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle "materie prime seconde"(oggi prodotti) per l'edilizia", ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss. mm. ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

6) che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia nel Comune di Mistretta, in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

- DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;
- PRESCRIVERE** che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 - *fatte salve le autorizzazioni, visti, pareri e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D. Lgs n. 152/06 - avvenga nel rispetto delle:*
- 1) disposizioni di cui alla parte terza, quarta e quinta del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 2) disposizioni in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;
 - 3) disposizioni di cui al suddetto provvedimento prot. n. 4874 del 29/01/2013 ss.mm.ii., emesso dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Serv. 1-V.A.S.- V.I.A.);
- DISPORRE** che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:
- a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
 - b) **alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- DISPORRE** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti di legge il provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 5 del 23/02/2018, emesso a favore della ditta "SEPAM STONE S.R.L.";
- DISPORRE** che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO

che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 18/03/2019

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo

